



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 189 del 20/05/2014

**OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI SENSI DELL ART 2
COMMA 2 DEL D LGS 285/92 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 11/03/2014**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **venti** del mese di **maggio** alle ore **09:00** in Rivoli, in una sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale , della quale sono membri i Signori:

DESSI' FRANCO	SINDACO	Presente
DI CROCE AVERNINO	VICE SINDACO	Presente
ROLFO FRANCO PROTASIO	ASSESSORE	Presente
SOZZA ADRIANO	ASSESSORE	Presente
FIMIANI MASSIMO	ASSESSORE	Presente
MAFFEIS MARISA	ASSESSORE	Presente
CHIAVARINO PAOLO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 6

Assenti n. 1

Dei suddetti sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:

Chiavarino Paolo

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE SCATIGNA ELISABETTA .

Deliberazione n. 189 del 20/05/2014

**OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI SENSI DELL'ART 2
COMMA 2 DEL D LGS 285/92 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 11/03/2014**

DELIBERAZIONE PROPOSTA DALL'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 78/2014 è stato dato mandato agli uffici affinché venisse data attuazione alle indicazioni contenute nel PUT, e in particolare, di provvedere ad una ricognizione delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali della viabilità esistente al fine di aggiornare, laddove necessario, e con apposito atto, la vigente classificazione delle strade comunali, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 285/92;
- con D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il nuovo Codice della Strada, il quale ai sensi dell'art. 2 definisce e classifica le strade secondo le loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A: autostrade,

B: strade extraurbane principali,

C: strade extraurbane secondarie,

D: strade urbane di scorrimento,

E: strade urbane di quartiere,

F: strade locali;

- ai sensi del Codice della Strada - D.Lgs. 285/92 la classificazione funzionale delle strade è riferita esclusivamente alle strade ad uso pubblico comunali ivi comprese le strade vicinali, provinciali e statali;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 15/03/2011 si prendeva atto della dismissione a favore del Comune di Rivoli di strade provinciali e relative fasce di pertinenza e nel contempo si procedeva alla riclassificazione delle carreggiate centrali di Corso Francia dall'incrocio con Corso Torino fino al confine con il comune di Collegno;
- a seguito delle indicazioni della citata delibera n. 78/2014 è stato costituito un gruppo di lavoro coordinato dalla Direzione Servizi al Territorio, di cui hanno fatto parte personale della Direzione Polizia Locale e della Direzione Servizi alla Città che ha approfondito il tema della classificazione delle strade ai sensi dell'art. 2 del C.d.S.;

Ritenuto che:

- l'uso pubblico possa essere riconosciuto innanzitutto in forza di criteri sintomatici, confortati da consolidata giurisprudenza, quali:
 - il passaggio esercitato da una collettività di persone non determinata né determinabile;
 - la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere generale;
 - a sussistenza di un titolo idoneo ad affermare l'uso pubblico, identificabile anche nella protrazione del pubblico passaggio per almeno vent'anni;
- il pubblico passaggio sia ravvisabile in presenza di una delle seguenti circostanze sostanziali, ossia qualora la strada, a seconda dei casi:
 - sia funzionale alla circolarità della rete stradale pubblica;
 - dia accesso diretto o necessario a siti pubblici di fruizione collettiva;
 - funga da collegamento tra centri abitati.

Ritenuto che, le superfici che compongono le strade d'uso pubblico di competenza

comunale debbano comprendere, a seconda dei casi:

- 1) la carreggiata;
- 2) le banchine;
- 3) se presenti, le pertinenze stradali contigue o interne, le quali, ancorché ricadenti su particelle catastali, possono a loro volta comprendere:
 - a) marciapiedi, anche se non su entrambi i lati, e/o eventuali ulteriori superfici pedonali;
 - b) piste ciclabili;
 - c) aree di sosta o parcheggio a raso e in allineamento, salvo se ricadenti su particelle catastali ed espressamente riservate;
 - d) aree di continuità, in prossimità delle intersezioni, tra le superfici stradali pubbliche, salvo se ricadenti su particelle catastali ed espressamente delimitate;
- 4) se presenti, le aree accessorie contigue o interne alla superficie stradale pubblica, purché acquisite dall'Amministrazione Comunale, costituite da:
 - a) plateatici;
 - b) aree di fermata del servizio di trasporto pubblico;
 - c) aree di collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
 - d) aree a verde di arredo stradale;
- 5) le scarpate dei fossati contigue alla superficie stradale pubblica, in quanto costituenti elemento strutturale della strada, quando non siano fisicamente delimitate all'interno di particelle catastali, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 del D. Lgs. 285/1992;
- 6) tutti gli impianti e i manufatti, quali l'illuminazione stradale, i sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, funzionali al mantenimento in sicurezza della circolazione viaria, purché interni alla superficie stradale pubblica;
- 7) ogni altra superficie diversamente disciplinata e/o strutturalmente ridefinita a seguito di mutate esigenze viabilistiche (ad esempio, isole pedonali o nuove aree di sosta o parcheggio), già dichiarata strada pubblica, e questo sino a diverso pronunciamento.

Ritenuto inoltre che:

- costituiscano strada pubblica in quanto tali tutte le altre superfici destinate a parcheggio a raso non intercluso, quando siano specificatamente denominate nella toponomastica comunale e presentino un interesse pubblico;
- non rientrino tra le superfici stradali oggetto del presente provvedimento, ma appartengano comunque al demanio stradale comunale, anche tutte le altre superfici destinate a parcheggio che non siano specificatamente denominate nella toponomastica comunale, quando acquisite dall'Amministrazione Comunale.

Dato atto che:

- non essendo rilevanti ai fini della circolazione stradale, le reti dei sottoservizi per l'erogazione di energia elettrica, telefonia, acquedotto e fognatura non sono oggetto del presente provvedimento;
- le fasce di rispetto stradale trovano apposita disciplina nelle norme del vigente Codice della Strada e quindi sono estranee al presente provvedimento;
- per quanto sopra non esplicitato in merito ai fossati si rinvia alle specifiche norme di legge;

Richiamate integralmente le premesse di cui alla delibera n. 78 del 11/03/2014.

Visti gli esiti e le risultanze del lavoro svolto dal gruppo multi disciplinare ed intersettoriale, incaricato per gli adempimenti di cui alla presente deliberazione.

Considerato che:

- la classificazione delle strade comunali è funzionale a stabilirne la competenza in capo all'Amministrazione Comunale, da intendersi come quel complesso di poteri e obblighi di polizia amministrativa e manutenzione del manufatto stradale, correlati a quelli della disciplina, a prescindere dall'assetto proprietario e salvo che poteri e obblighi non siano diversamente disciplinati a seguito di atti sottoscritti o adottati dall'Amministrazione Comunale, di disposizioni normative o in forza di regimi consortili.

Visti i contenuti del condiviso elaborato cartografico scaturito dai molteplici Tavoli

Tecnici in cui si è riunito il predetto gruppo multi disciplinare ed intersettoriale.

Visto il D.Lgs. 285/92 e s.m.i..

Visto il Regolamento di attuazione del Codice della Strada, ovvero il D.P.R. 495/92 e s.m.i..

Vista la normativa e le direttive ministeriali che regolano la materia.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 e s.m.i. - T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali l'adozione del presente atto compete alla Giunta Comunale e pertanto, si propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

- di approvare la nuova classificazione delle strade ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 285/92 come da cartografia allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
-
- di dare atto che, al fine di garantire i principi di correttezza e collaborazione istituzionale, l'Amministrazione valuterà l'opportunità di sottoporre la presente classificazione all'attenzione degli Enti competenti;
-
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione Servizi al Territorio, del Dirigente della Direzione Servizi alla Città, del Funzionario responsabile del Servizio polizia municipale e di regolarità contabile del Funzionario responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

acquisito inoltre il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Segretario Generale;

Con voti unanimi

APPROVA

Deliberazione n. 189 del 20/05/2014

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **10** del **20.05.2014**

IL SINDACO
DESSI' FRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCATIGNA ELISABETTA



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

Proposta N. 2014 / 1285
SEGRETERIA DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI SENSI DELL'ART 2 COMMA 2 DEL
D LGS 285/92 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 78 DEL 11/03/2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 19/05/2014

IL DIRIGENTE
REVELLI PIERA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

Proposta N. 2014 / 1285
SEGRETERIA DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI SENSI DELL'ART 2 COMMA 2 DEL
D LGS 285/92 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 78 DEL 11/03/2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/05/2014

IL DIRIGENTE
CECCA ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

Proposta N. 2014 / 1285
SEGRETERIA DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI SENSI DELL ART 2 COMMA 2
DEL D LGS 285/92 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 78 DEL 11/03/2014

VISTO DI CONFORMITA'

Visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
FAVOREVOLE.

Lì, 19/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
SCATIGNA ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

Deliberazione di Giunta Comunale N. 189 del 20/05/2014

Certificato di Esecutività

Oggetto: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI SENSI DELL ART 2 COMMA 2 DEL D LGS 285/92 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 11/03/2014 .

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 22/05/2014 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il 02/06/2014.

Città di Rivoli, 29/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SCATIGNA ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 189 del 20/05/2014

Oggetto: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI SENSI DELL ART 2 COMMA 2 DEL D LGS 285/92 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 11/03/2014 .

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal 22/05/2014 al 06/06/2014

Rivoli, 16/06/2014

SCATIGNA ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)